

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Regolamento di Funzionamento della Commissione di Ricerca

Dipartimento di Scienze della Salute

(approvato dal Consiglio del Dipartimento del 26.09.2024)

(emanato con D.D. n. 10 del 08.10.2024)

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze della Salute, disciplina le modalità di composizione e di funzionamento della Commissione di Ricerca, d'ora in avanti denominata Commissione, del Dipartimento di Scienze della Salute, d'ora in avanti denominato Dipartimento.

Articolo 2

Composizione e articolazione interna

1. La Commissione è costituita da almeno:
 - a) 2 docenti (professori o ricercatori) afferenti al Dipartimento e appartenenti a settori scientifico-disciplinari dell'Area 05 (Scienze biologiche), così come determinati dal DM n. 639 del 2 maggio 2024, designati dal Consiglio del Dipartimento;
 - b) 2 docenti (professori o ricercatori) afferenti al Dipartimento e appartenenti a settori scientifico-disciplinari dell'Area 06 (Scienze mediche), così come determinati dal DM n. 639 del 2 maggio 2024, designati dal Consiglio del Dipartimento;
 - c) 2 docenti (professori o ricercatori) afferenti al Dipartimento e appartenenti a settori scientifico-disciplinari, così come determinati dal DM n. 639 del 2 maggio 2024, ad altre Aree, designati dal Consiglio del Dipartimento.

I componenti della Commissione durano in carica quattro anni accademici.

2. La Commissione è retta da un Presidente che ne ha la rappresentanza e ne rende esecutive le deliberazioni. Il Presidente è designato dal Consiglio del Dipartimento tra i professori di I e II fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento.
3. Il Presidente designa un vice-Presidente che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il Presidente designa il Segretario verbalizzante. Tali designazioni sono revocabili per giustificato motivo in qualsiasi momento. Il vice-Presidente e il Segretario decadono al termine del mandato del Presidente che li ha designati o in caso di sue dimissioni.
4. In caso di dimissioni del Presidente o di un componente della Commissione, prima della scadenza del relativo mandato, si provvederà alla loro sostituzione, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 3. I componenti così designati in sostituzione durano in carica per lo scorcio del quadriennio accademico di riferimento del mandato.
5. La Commissione può insediare commissioni o gruppi di lavoro per lo studio e/o la gestione di circoscritti e definiti argomenti di proprio interesse.
6. I componenti della Commissione, il Presidente, il vice-Presidente e il Segretario verbalizzante, sono nominati con decreto del Direttore del Dipartimento.

Articolo 3

Sedute della Commissione di Ricerca

1. La Commissione è convocata dal Presidente ogni volta che si renda necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
2. L'ordinaria modalità di svolgimento delle sedute è quella in presenza. Il Presidente può stabilire

che la seduta si svolga in modalità telematica a distanza o mista solo qualora ricorrano condizioni di urgenza, celerità procedurale o efficienza funzionale o quando ne faccia motivata richiesta. La seduta è valida quando, dopo regolare convocazione, sia presente la maggioranza dei componenti in carica e a condizione che siano rappresentate entrambe le componenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

3. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno due giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale dei componenti. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione.
4. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o incompatibilità, dal vice-Presidente. In caso di urgenza o di incompatibilità di presenza sia da parte del Presidente che del vice-Presidente la seduta è presieduta dal decano dei docenti componenti la Commissione.
5. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza o di interesse generale o quando sia necessaria l'espressione di pareri tecnici, il Presidente può disporre che alla seduta partecipino, senza diritto di voto, anche soggetti non facenti parte della Commissione.
7. I verbali sono redatti dal Segretario verbalizzante e devono contenere i termini essenziali della discussione e il dispositivo di approvazione per ciascun punto in discussione. Chiunque intenda far iscrivere a verbale un intervento o una dichiarazione di voto è tenuto a consegnarne il testo sottoscritto al Segretario verbalizzante nel corso della seduta. Il verbale, qualora non sia approvato seduta stante, è approvato nella seduta immediatamente successiva.
8. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in ogni pagina, sono conservati a cura dell'Ufficio Contabilità e Ricerca.
9. Il responsabile dell'Ufficio Contabilità e Ricerca partecipa alle sedute della Commissione con funzioni consultive.

Articolo 4

Approvazione e modifiche

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio del Dipartimento. Esso è emanato dal Direttore con proprio decreto.
2. Per le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento si applicano le disposizioni indicate al precedente comma 1.
3. La Commissione può deliberare proposte di modifica al presente Regolamento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio del Dipartimento. Per la deliberazione delle proposte di modifica al presente regolamento è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti della Commissione.

Articolo 5

Norme transitorie e di rinvio

1. Nelle more dell'approvazione del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze della Salute da parte del Senato Accademico, ai fini dello svolgimento delle attività della Commissione, il presente Regolamento entra in vigore successivamente al Decreto di emanazione del Direttore, fatta salva la necessità di sue eventuali modifiche e/o integrazioni a valle del pronunciamento del Senato Accademico, da approvare con le modalità disposte dal comma 2 del precedente art. 4.

Articolo 6

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.